

## **TI\_GERICHTE 38.2011.79 vom 27. Februar 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-02-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2011.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2011.79)

FR: TI\_GERICHTE 38.2011.79 du 27 février 2012

IT: TI\_GERICHTE 38.2011.79 del 27 febbraio 2012

### **Regeste**

Ass.chiesto IG durante tutto un POT benché fine del dt. Tuttavia non errata info da parte dell'URC circa il periodo di indennizz.(per un caso diverso cfr.STCA 38.2007.79) o della Cassa.Ass.non può beneficiare di ID ex art.27LPGA. Cassa neppure agito illecit. Escluso pure risarcim.danno ex art.78LPGA

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

de cette disposition). Dommage. - Le dommage représente la différence entre la valeur d'un patrimoine à un moment de référence et la valeur qu'il aurait eu si l'acte illicite n'avait pas été commis. Un tort moral ne sera retenu qu'exceptionnellement, dans des cas particulièrement graves. Rapport de causalité adéquate. - Il doit exister un rapport de causalité adéquate entre l'acte illicite et le dommage causé. Un fait est la cause adéquate d'un dommage lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il était propre à entraîner et paraît avoir favorisé effectivement (et non par ricochet) le résultat qui s'est produit<sup>2099</sup>. Cela étant, le rapport de causalité peut être interrompu en cas de faute du lésé (omission de collaborer), d'intervention d'un tiers ou de force majeure. Le lésé devra, dans ces cas de figure, accepter la diminution du dédommagement, voire y renoncer (art. 4 LRCE, applicable par analogie [art. 78 al. 4 LPGA]). Une faute ne peut ainsi être imputée au seul organe d'exécution lorsqu'il demande formellement un avis juridique à l'autorité de surveillance et qu'un dommage résulte de l'inaction de l'organe d'exécution consécutif au fait que l'autorité de surveillance a tardé à donner le renseignement sollicité." 2.2. In una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che: "(...) La responsabilità istituita per l'art. 78 LPGA è subsidaria in ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision. (...)” In una sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2009 il TCA, nel caso di un assicurato che, come la ricorrente, aveva seguito per un certo periodo un programma d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle 400 indennità giornaliere di

disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad ulteriori indennità sulla base dell'art. 27 LPGa e quindi non applicando le norme della LADI sulla responsabilità. In quel caso la consulente del personale aveva erroneamente garantito all'assicurato il diritto alle indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di occupazione sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità. In quell'occasione questa Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Questo Tribunale constata che, sulla base delle indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato, senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative all'intero periodo. Egli deve pertanto venire tutelato nella sua buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso. A nulla di diverso può portare la circostanza che dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che, a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc. 36). Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria. (...) La buona fede dell'assicurato è stata peraltro riconosciuta anche dai rappresentanti della Sezione del Lavoro, alla conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008 ("L'avv. X e il signor J dichiarano la disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese dell'assicurato, di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce dell'art. 85h LADI."). X, a causa della non corretta informazione ha preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli. In particolare egli ha avuto delle spese che non gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa senza ricevere nessun compenso. Su quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla qualifica data al provvedimento inerente al mercato del lavoro di "corso pratico in impresa" (cfr. Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso di stabilire che l'aspetto lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo. Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia di assunzione al termine del corso. (...) Sulla distinzione tra lo stage di formazione, che costituisce un provvedimento di formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e il periodo di pratica professionale, che costituisce un provvedimento di occupazione ai sensi dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:

" A differenza del periodo di pratica professionale, che mira in primo luogo a offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato. In casi particolari, i periodi di pratica professionale possono essere autorizzati anche per persone che aspirano a ultimare la loro formazione professionale in modo complementare." (Vedi pure il numero D2). La stessa Circolare al numero D2 precisa quanto segue a proposito dell'attestato rilasciato al termine dello stage: "

Al termine dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono indicati gli ambiti in cui ha lavorato (n.d.r.: sottolineatura del redattore) nonché le conoscenze e le capacità

specifiche acquisite durante il periodo in questione." Analoghi termini figurano al punto I11 a proposito dell'attestato rilasciato dopo il periodo di pratica professionale:

" Al termine del periodo di pratica professionale, il praticante riceve dall'azienda un attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione." Inoltre, sia partecipando ad uno stage di formazione che a un periodo di pratica professionale l'assicurato ottiene l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b LADI) e non un salario. Viste le caratteristiche del "corso pratico in impresa" svolto dall'assicurato, secondo il TCA, non vi è ragione di trattare il presente caso in modo diverso da un programma occupazionale (cfr. Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica professionale, almeno per quel che concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGa. Il TCA nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha formulato una proposta transattiva nel senso di attribuzione delle prestazioni soltanto durante le giornate effettivamente lavorate e non quelle in cui era assente per malattia o con valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2). In realtà, come risulta dallo scritto del 18 dicembre 2006 della consulente delegata non devono essere indennizzate soltanto le assenze ingiustificate, ciò che non è il caso del ricorrente. Alla luce di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le prestazioni richieste sebbene egli abbia già raggiunto il limite massimo di 400 indennità. È vero che alla base di questo obbligo vi è una disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di disoccupazione. Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato al ricorrente. Al riguardo la Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che: "

Se invece è evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà notificata al servizio competente." (...)" In un sentenza 8C-26/2011 del 31 maggio 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV Nr.13 e in DLA 2011 Nr.18 pag.311 il Tribunale federale ha stabilito che se il periodo di contribuzione minimo non è adempiuto, in caso di carente informazione da parte dell'amministrazione non è possibile riconoscere comunque il diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 27 LPGa. In tale ipotesi la Cassa di disoccupazione deve invece risarcire il danno sulla base dell'art. 78 LPGa. Al riguardo l'Alta Corte ha rilevato: " 6.3.1 Da kein Grund für die Annahme besteht, dass der Beschwerdegegner sich in Kenntnis der Rechtslage nicht rechtzeitig zum Leistungsbezug beim zuständigen deutschen Arbeitslosenversicherungsträger gemeldet hätte (zu den diesbezüglich geltenden Beweisgradmodalitäten: Urteile 8C\_475/2009 vom 22. Februar 2010 E. 5.3, in: SVR 2010 UV Nr. 28 S. 113, und 8C\_784/2008 vom 11. September 2009 E. 5.3, nicht publ. in: BGE 135 V 412, aber in: SVR 2010 UV Nr. 2 S. 7), ist ihm aus der unterlassenen Aufklärung seitens der Behörden somit hinsichtlich des Zeitraums bis 22. April 2009 ein nicht mehr behebbarer Rechtsnachteil in Form entgangener deutscher Arbeitslosenversicherungsleistungen erwachsen. Mit dem kantonalen Gericht sind sodann auch die übrigen vertrauensschutzrechtlichen

Voraussetzungen als erfüllt anzusehen (vgl. zur Bejahung der Beratungspflichtverletzung bezüglich Rechtslage gemäss FZA ferner: Urteil 8C\_475/2009 vom 22. Februar 2010, in: SVR 2010 UV Nr. 28 S. 113), sodass der Beschwerdegegner so zu stellen ist, wie wenn er die korrekte Auskunft erhalten hätte. 6.3.2 Auf Grund der unterjährigen Beitragszeit wären indessen auch diesfalls keine Leistungen gestützt auf das AVIG auszurichten gewesen. Ist eine den gesetzgeberischen Zielen des Erlasses entsprechende - auf dem Wege des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes nicht herbeizuführende - Rechtsfolge aber ausgeschlossen, erweist sich die vorinstanzliche Schlussfolgerung, wonach der Beschwerdegegner abweichend von der bis Ende Mai 2009 geltenden Rechtslage so zu stellen sei, als habe er die erforderliche zwölfmonatige Beitragszeit in der Schweiz absolviert, und die Arbeitslosenkasse nach Prüfung der anderweitigen Anspruchserfordernisse erneut über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 12. März 2009 zu befinden habe, als bundesrechtswidrig. Vielmehr drängt es sich auf, den durch die verspätete Anmeldung bei der deutschen Arbeitslosenversicherung entstandenen Nachteil durch Gewährung von Schadenersatz im Sinne von Art. 78 ATSG auszugleichen (zur Frage der Rechtsfolge: siehe Meyer, a.a.O., S. 15 f. mit Hinweis auf Béatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, S. 128 f. und 140 ff.; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 12 zu Art. 78 ATSG). Obgleich das Verantwortlichkeitsverfahren nach Art. 78 ATSG in casu nicht durchgeführt wurde (dazu im Detail Kieser, a.a.O., N. 39 ff. zu Art. 78 ATSG), rechtfertigt es sich auf Grund der Umstände, dem Beschwerdegegner, welcher anlässlich seiner kantonalen Beschwerdeeingabe eventualiter um Ausrichtung eines - in masslicher Hinsicht unbestritten gebliebenen - Betrages für entgangene deutsche Arbeitslosentaggelder in Höhe von EUR 1069.70 bzw. Fr. 1621.65 ersucht hatte, ohne Weiterungen eine Entschädigung in entsprechendem Umfang zuzuerkennen. Zum einen entspricht die prozessuale Verfahrensweise (vorbehältlich des Einspracheverfahrens [Art. 78 Abs. 4 Satz 2 ATSG] sowie der im letztinstanzlichen Prozess geltenden Streitwertbegrenzung [Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG; BGE 134 V 138 E. 1.2.2 S. 141 f. mit Hinweisen]) samt zuständiger verfügender Behörde (Arbeitslosenkasse [bei der gemäss Art. 82a AVIG auch Ersatzansprüche von Versicherten und Dritten nach Art. 78 ATSG geltend zu machen sind]) der bereits durchexerzierten Leistungsstreitigkeit. Ferner sind die Haftungsvoraussetzungen (Schaden der versicherten oder einer Drittperson, Zufügung desselben im Rahmen der Erfüllung der gesetzlich geordneten Aufgabe, Widerrechtlichkeit [vorliegend Verletzung der in Art. 27 ATSG verankerten Beratungspflicht; vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 29 in fine zu Art. 78 ATSG] und Kausalzusammenhang) im Lichte der vorstehenden Erwägungen - einschliesslich der nach Art. 82a Abs. 2 AVIG einzuhaltenden Fristen - ohne weiteres zu bejahen. Nichts anderes ergibt sich zudem aus den auf letztinstanzliche Gehörsvernehmung hin eingegangenen Stellungnahmen der Parteien” 2.3. Nella presente fattispecie il 6 maggio 2009 il consulente del personale \_\_\_\_\_, allora attivo presso l'URC di \_\_\_\_\_, ha assegnato a RI 1 un programma d'occupazione temporanea presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 77). Fra gli atti dell'incarto figura inoltre una lettera inviata dalla Cassa all'assicurata il 7 luglio 2009, del seguente tenore: " Dal 1° luglio 2003 è entrata in vigore la nuova legge sull'Assicurazione contro la disoccupazione (LADI). In data 01.11.2007 la nostra Cassa ha aperto un periodo quadro di due anni (inizio 01.11.2007 fine 31.10.2009) con il diritto alla riscossione di 400 indennità giornaliere di disoccupazione. Avendo in data odierna beneficiato di 341.00 giorni di disoccupazione le rimangono 59.0 indennità giornaliere di

disoccupazione. Visto quanto sopra le confermiamo che dal prossimo 21.09.2009 non sarà più indennizzabile. A tutt'oggi non può dimostrare un periodo contributivo a sufficienza (12 mesi) art. 13 LADI. Terminando il diritto alle indennità di disoccupazione cessa automaticamente la copertura assicurativa in caso di infortunio e il versamento degli assegni famigliari. Tale indennità deve di conseguenza essere richiesta al datore di lavoro del padre del/i figlio/i). La invitiamo quindi a voler prendere contatto con l'Ufficio Regionale di Collocamento \_\_\_\_\_ e come pure presso l'Ufficio dell'Assistenza Sociale per valutare la sua situazione personale." (doc. 84) Rispondendo alla Cassa, \_\_\_\_\_, ora consulente presso l'Ufficio regionale di collocamento di \_\_\_\_\_, ha comunicato di avere "lasciato alla PCI l'impegno di tenersi informata con la Cassa disoccupazione per controllare il consumo delle indennità, in rapporto al GI dichiarato, e organizzarsi mensilmente, verificando il residuo delle indennità di disoccupazione, per avere il PO pagato dalle indennità di disoccupazione." (doc. 135). RI 1 ha confermato che il consulente del personale le aveva proprio comunicato quanto da lui riferito all'amministrazione (cfr. doc. 137; doc. 132). Alla luce di questi elementi il TCA deve concludere che, a differenza del caso precedentemente giudicato da questa Corte (cfr. consid. 2.2), l'assicurata non può beneficiare delle indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 27 LPGA fondandosi su una errata e incompleta informazione dal consulente del personale (sul tema cfr. SVR 2012 ALV Nr. 3 ; SVR 2011 ALV Nr.13 = DLA 2011 Nr.18 pag. 311). Egli infatti l'ha esplicitamente invitata ad informarsi presso la Cassa. Resta da stabilire se un'errata informazione è stata fornita dalla collaboratrice \_\_\_\_\_ dalla Sezione di \_\_\_\_\_ della Cassa. Interpellata dal Responsabile cantonale della Cassa, il 12 maggio 2011 quest'ultima ha così risposto: " (...) Purtroppo visto il tempo trascorso, non mi ricordo della conversazione avuta con la signora RI 1, ma mi sembra alquanto strano aver detto all'assicurata di continuare il Programma Occupazionale, in quanto mi è chiaro che la concessione di queste misure non è di nostra competenza. Per principio, quando la persona disoccupata mi pone domande in riferimento a corsi, Programmi Occupazionale ecc., rispondo di rivolgersi al collocatore." (doc. 130) Nella lettera del 9 dicembre 2010 citata dal TCA al consid. 1.2 della sentenza 38.2010.82 del 14 febbraio 2011 la ricorrente aveva in particolare rilevato: " (...) 1. Nel 2009 seguivo un programma occupazionale che scadeva a fine ottobre. Avevo chiesto alla signora \_\_\_\_\_ della cassa CO 1 di \_\_\_\_\_ che il programma terminava in ottobre. Bisognava calcolare nuovamente dal guadagno intermedio se potevo continuare il programma. La signora \_\_\_\_\_ mi aveva riferito che potevo continuare il programma anche se il termine quadro scadeva. Aveva guardato dal suo computer e dedotto che dal termine quadro e dal guadagno intermedio potevo dunque terminare il programma occupazionale. Il termine quadro finiva per il 21 settembre 2009 (provvisorio e da valutare con il guadagno intermedio). La signora \_\_\_\_\_ mi aveva riferito il tutto in maniera indecisa. Per contro la signora L\_\_\_\_\_ non conferma che il termine quadro scadendo il 21 dovevo presentarmi presso gli uffici LAPS di \_\_\_\_\_ dal 22 di settembre e non più continuare il programma." In un altro scritto del 24 gennaio 2011 la ricorrente aveva poi precisato (cfr. STCA 38.2010.82 consid. 1.4): " Ribadisco che la signora \_\_\_\_\_, impiegata della cassa CO 1 di \_\_\_\_\_, non mi ha detto che se vuole continuare il programma occupazionale, lei ne ha diritto, pertanto il suo termine quadro scade il 21 di settembre e non le verranno compensate le indennità fino a fine programma. Perciò deve presentarsi subito ossia il 22, il giorno seguente, agli uffici LAPS per la domanda delle prestazioni sociali altrimenti perde il diritto di essere indennizzata e di conseguenza come farebbe a mantenersi. Inoltre ripeto che con il

guadagno intermedio si è complicata la situazione per rivalutare il termine quadro. Oggi ho un manco di all'incirca di 2400.- franchi (cifra arrotondata ancora da vedere con il guadagno intermedio dei mesi citati) i quali mi hanno provocato ritardi per saldare fatture ecc. e non solo, bensì non raggiungo più il mio equilibrio nelle mie cose finanziarie. La sottoscritta, non penso che si poteva permettere di restare senza tale somma, e la signora \_\_\_\_\_ aveva il sacro santo diritto e dovere di riferire all'assicurata che lei non sarà più risarcita. Se la signora \_\_\_\_\_ era così titubante nel rispondere, nel calcolare e valutare la mia situazione da ben 3 e 4 volte richieste sia per telefono che di persona in quanto c'era sempre questo guadagno intermedio di mezzo, poteva almeno controllare anche con il capo ufficio per evitare questo disagio e grande disagio. Ma la signora \_\_\_\_\_ non si è posta alcun problema lasciando l'assicurata allo sbando. Nondimeno quest'ultima ha infine negato, in un'altra occasione di chiarimento, di aver detto che lei poteva continuare il programma occupazionale perché si trovava davanti al capo reparto, il signor \_\_\_\_\_ e quest'ultimo per diverse volte mi ripeteva la stessa filastrocca a modo suo e in modo contrario. Allora l'avrei continuato di mia volontà? Se i dipendenti di questo servizio non conoscono la legge per gli assicurati contro la disoccupazione, è di mia competenza forse saperlo? Allora che si informino e, se non sanno leggere il codice delle leggi, dovrei farlo io per loro? Ora non so più se, come assicurata in futuro, dovrei fidarmi di tale servizio e ritengo la cosa non giusta e non conforme alla legge di quanto successo. " Il TCA constata che la dipendente della Cassa ha affermato di non ricordare e (di ritenere comunque improbabile) di avere fornito all'assicurata un'indicazione secondo cui avrebbe potuto essere indennizzata anche dopo il 21 settembre 2009 e fino alla conclusione del programma d'occupazione. Dal canto suo RI 1 sostiene che \_\_\_\_\_ le ha fornito questa indicazione (prolungamento della durata d'indennizzo a seguito del guadagno intermedio), dopo essersi dimostrata indecisa e titubante. In simili condizioni assume una decisiva importanza la lettera inviata da \_\_\_\_\_, responsabile della Sezione della Cassa all'assicurata nella quale era indicato con precisione il momento a partire dal quale la ricorrente non sarebbe più stata indennizzabile (il 21 settembre 2009), invitandola nel contempo esplicitamente a prendere contatto con l'Ufficio regionale di collocamento di \_\_\_\_\_ e presso l'Ufficio dell'assistenza sociale per valutare la sua situazione personale. Dello stesso avviso è peraltro la Segreteria di Stato per l'economia (SECO), la quale, rispondendo alla Sezione del lavoro, ha rilevato che: " (...) " L'assicurata è stata informata in data 7 luglio che avrebbe esaurito le sue 400 indennità il 21 settembre. Sulla base dei documenti in nostro possesso, abbiamo constatato che l'assicurata ha preso contatto con la Cassa per sapere se poteva continuare a svolgere il programma d'occupazione ma non ha chiesto se sarebbe stata indennizzata malgrado il fatto che le sue indennità si sarebbero esaurite. La Cassa sembra avere semplicemente risposto alla sua domanda, cioè le ha confermato che non vi erano problemi riguardo alla partecipazione al programma. Precisiamo che non aveva menzionato che avrebbe continuato a percepire delle indennità. Inoltre, si vede nel messaggio del 21 giugno indirizzato alla signora \_\_\_\_\_ che il consulente aveva avvisato l'assicurata che alla scadenza delle indennità di diritto (400) terminava anche il pagamento delle indennità di disoccupazione. Questi elementi ci indicano quindi che l'assicurata sapeva che se decideva di continuare il programma non sarebbe più stata indennizzata. Inoltre, la Cassa ha invitato l'assicurata nella sua lettera del 7 luglio a prendere contatto con l'URC e l'Ufficio del sostegno sociale per valutare la sua situazione personale. Sulla base dei documenti in nostro possesso nulla indica che l'assicurata ha effettuato questo passo. Inoltre, dato che la decisione d'assegnazione era di competenza dell'URC (e dunque firmata dall'URC), doveva sapere

ch e la Cassa non era competente per determinare se fosse possibile continuare il programma occupazionale e doveva, come menzionato nella lettera, prendere contatto con l'URC " . (...)" (cfr. STCA 38.2011.15 del 25 maggio 2011, consid. 2.5) RI 1 avrebbe dunque dovuto sottoporre tempestivamente questo scritto della Cassa al consulente del personale dell'URC di \_\_\_\_\_ chiedendo di poter interrompere il programma di occupazione e all'USSI chiedendo la prestazione assistenziale. Qualora avesse invece ritenuto di poter ottenere un prolungamento del diritto all'indennità di disoccupazione visto che conseguiva un guadagno intermedio l'assicurata avrebbe dovuto contattare per iscritto il capo Sezione della Cassa \_\_\_\_\_, chiedendogli se del caso di attestare che la situazione si era modificata rispetto a quanto da lui attestato nel corso del mese di luglio. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che sui conteggi mensilmente inviati dalla Cassa alla ricorrente figurava esplicitamente il numero di indennità giornaliere di diritto nel termine quadro (400 al massimo) e quelle già riscosse (364 nel conteggio di luglio 2009, doc.B1; 385 nel conteggio di agosto 2009, doc. B2; 15 indennità giornaliere indennizzabili nel conteggio di settembre 2009, doc. B3). Non avendo agito in questo modo, secondo il TCA, l'assicurata non può pretendere un risarcimento del danno sulla base dell'art. 78 LPGA, in quanto la Cassa non ha agito illecitamente (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.